

## DETERMINE SERVIZIO PERSONALE

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO PER L'ATTRIBUZIONE DI DIFFERENZIALE STIPENDIALE ANNO 2025 ALL'INTERNO DELL'AREA DEGLI ISTRUTTORI E CONSEGUENTE ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA.

N. 229

**RICHIAMATO** il decreto sindacale n. 1 del 02.01.2026 con la quale la sottoscritta veniva individuata quale Responsabile del settore Economico-finanziario, cui affidare la responsabilità della gestione dei servizi unitamente al potere di assumere impegni di spesa;

**RICHIAMATA** la deliberazione n. 53 del 29.12.2025 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2026/2028;

**DATO ATTO** che con deliberazione n. 6 del 19.01.2026 la Giunta Comunale ha approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) 2026/2028, attribuendo le risorse ai responsabili dei servizi;

### **Premesso che:**

- l'art. 12 del C.C.N.L. 2019/2021 del Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022 ha disciplinato il nuovo sistema di classificazione del personale del comparto Regioni – Autonomie Locali, articolato in quattro aree che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali denominate, rispettivamente:
  - Area degli Operatori;
  - Area degli Operatori esperti;
  - Area Istruttori;
  - Area dei Funzionarie dell'Elevata Qualificazione;

- l'art. 14, comma 1 e 2 del C.C.N.L. 2019/2021 del Comparto Funzioni Locali testualmente recita:

*“1. Al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area, agli stessi possono essere attribuiti, nel corso della vita lavorativa, uno o più “differenziali stipendiali” di pari importo, da intendersi come incrementi stabili dello stipendio. La misura annua lorda di ciascun “differenziale stipendiale”, da corrispondersi mensilmente per tredici mensilità, è individuata, distintamente per ciascuna area e sezione del sistema di classificazione, nell'allegata Tabella A. La medesima tabella evidenzia, altresì, il numero massimo di “differenziali stipendiali” attribuibili a ciascun dipendente, per tutto il periodo in cui permanga l'inquadramento nella medesima area. A tal fine, si considerano i “differenziali stipendiali” conseguiti*

*dall'entrata in vigore della presente disciplina fino al termine del rapporto di lavoro, anche con altro ente o amministrazione ove il dipendente sia transitato per mobilità. Per il personale delle Sezioni Speciali si applica quanto previsto, rispettivamente, dagli artt. 92, 96, 102 e 106.*

*2. L'attribuzione dei "differenziali stipendiali", che si configura come progressione economica all'interno dell'area ai sensi dell'art. 52 comma 1-bis del D.gs. n. 165/2001 e non determina l'attribuzione di mansioni superiori, avviene mediante procedura selettiva di area, attivabile annualmente in relazione alle risorse disponibili nel Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79, nel rispetto delle modalità e dei criteri di seguito specificati:..."*;

**Richiamato** l'art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, a mente del quale *"Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito..."* e l'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 150/2009, a mente del quale *"Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione"*;

**Dato atto che** secondo l'orientamento del Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Ministero dell'Economie e delle Finanze/IGOP (vd. Circolare n. 15/2019 della Ragioneria Generale dello Stato), ai sensi dell'art. 40-bis, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, con la locuzione *"quota limitata"*, contenuta nel comma 2 dell'art. 23 del D.Lgs. 150/2009, deve intendersi una quota di personale non superiore al 50% della platea dei potenziali beneficiari. Tale posizione trova inoltre conferma negli orientamenti applicativi dell'ARAN;

**Precisato che** con parere n. 22327 del 27/03/2024 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha chiarito che *"nel caso di enti locali in cui vi sia un solo dipendente in organico nell'area cui si riferisce la progressione economica e, quindi, con esclusivo riferimento a tale specifica situazione, l'amministrazione, fermo restando il rispetto dei requisiti di partecipazione definiti dal CCNL, possa procedere al riconoscimento delle progressioni economiche prescindendo dall'applicazione del limite del 50% dei potenziali beneficiari, qualora sia rilevato il conseguimento dei risultati secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance nell'ambito dell'Ente e siano analogamente rilevati, come previsto dalle norme di legge e di contratto, il conseguimento dell'esperienza professionale e le capacità culturali e professionali acquisite..."*;

**Richiamato** l'art. 14, comma 3 del C.C.N.L. 2019/2021 del Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022, a mente del quale *"La progressione economica... è finanziata con risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità del Fondo risorse decentrate... ed è attribuita a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione definitiva del contratto integrativo..."*;

**Considerato che:**

- nel Contratto Collettivo Integrativo del Personale del Comparto EE.LL – parte normativa 2023/2025, sottoscritto il 14/12/2023 tra Parte Pubblica e Parte Datoriale, sono stati definiti all'art. 7 i criteri e le procedure per l'attribuzione del differenziale stipendiale, in conformità con quanto previsto dall'art. 14 del C.C.N.L. 2019/2021 del

Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022;

- nel Contratto Collettivo Decentrato Integrativo in merito all'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2025, sottoscritto in via definitiva il 22/12/2025 tra Parte Pubblica e Parte Datoriale, si è previsto di procedere per l'anno 2025 a n. 1 progressione orizzontale all'interno dell'Area degli "Istruttori", con decorrenza dal 1° gennaio 2025;

**Dato atto che** occorre dunque procedere all'attivazione di procedura selettiva, al fine dell'attribuzione del differenziale stipendiale;

**Rilevato che** i Responsabili di struttura sono autorizzati ad assumere i provvedimenti ed a realizzare le operazioni necessarie al perseguimento degli adempimenti inerenti alla struttura di responsabilità;

**Richiamato** il "BANDO PER L'ATTRIBUZIONE DEL "DIFFERENZIALE STIPENDIALE" ANNO 2025", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale della medesima e che contestualmente si approva;

**Richiamate** al riguardo le sottoelencate disposizioni normative e regolamentari:

- la L. 241/1990;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 165/2021;
- il D.Lgs. 150/2009;
- il C.C.N.L. 2019/2021 del Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022;
- il Contratto Collettivo Integrativo del Personale del Comparto EE.LL – parte normativa 2023/2025 del Comune di CALENDASCO, sottoscritto il 14/12/2023 tra Parte Pubblica e Parte Datoriale;
- il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del Comune di CALENDASCO in merito all'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2025, sottoscritto in via definitiva il 22/12/2025 tra Parte Pubblica e Parte Datoriale;

#### **DETERMINA**

- 1) **di richiamare** integralmente le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
- 2) **di approvare** il "BANDO PER L'ATTRIBUZIONE DEL "DIFFERENZIALE STIPENDIALE" ANNO 2025" e la domanda di partecipazione alla procedura selettiva, allegati alla presente determinazione e che contestualmente si approvano;
- 3) **di avviare**, conseguentemente, la procedura selettiva d'area per l'attribuzione del differenziale stipendiale previsto dal Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del Comune di CALENDASCO in merito all'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2025, sottoscritto in via definitiva il 22/12/2025 tra Parte Pubblica e Parte Datoriale, in cui si è previsto di procedere per l'anno 2025 a n. 1 progressione economica orizzontale, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, per una figura all'interno dell'area degli "Istruttori";
- 4) **di provvedere** alla pubblicazione della presente determinazione in Albo Pretorio nonché in Amministrazione Trasparente, sezione "Personale", sotto-sezione "Contrattazione Integrativa" conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013;
- 5) **di dare atto che** il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

## **E A T T E S T A**

- a norma dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, dando altresì atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, dell'assenza di conflitto di interessi in qualità di responsabile del procedimento;
- di aver eseguito le procedure di controllo in merito ai requisiti di legittimità ed efficacia previsti al capo 2 della Direttiva del Segretario Generale del 11.3.2013;
- la compatibilità monetaria del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio ai sensi dell'art.9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009, convertito in L. n. 102/2009.

Nella Residenza Comunale di Calendasco, li 11-06-2026

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
( Marialuisa Sarracino)



**COMUNE DI CALENDASCO  
PROVINCIA DI PIACENZA**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
DETERMINE SERVIZIO PERSONALE**

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI CALENDASCO DAL 11-06-2026  
AL 26-06-2026.

LA RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Rag. Barbara Molinelli